



FRANCESCO CAMPIONE

Sull'estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa

App. Napoli 14 febbraio 2019 (data decisione)

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

Il provvedimento che si annota si occupa, tra l'altro, del problema circa l'automaticità dell'estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato in causa dal convenuto.

Nel caso di specie, la società Alfa conveniva in giudizio la banca Beta chiedendo la condanna di quest'ultima alla restituzione di un importo corrispondente alla somma di due assegni circolari andati insoluti.

In particolare, tali titoli erano stati incassati da un impiegato della società attrice, il quale a tal fine si era recato presso la banca Gamma; questa telefonicamente aveva contattato Beta – quale istituto di credito emittente i titoli - che, in tutta risposta, ne aveva garantito la bontà e la libera negoziabilità.

Senonché, qualche giorno più tardi, l'importo di entrambi gli assegni veniva riaddebitato sul conto corrente di Alfa proprio perché gli stessi risultavano insoluti.

All'atto della costituzione in giudizio, Beta, tra l'altro, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Gamma e della società dei servizi telefonici, affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'una o dell'altra chiamata, ovvero di entrambe.

Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la società attrice interveniva sulla propria domanda chiedendo, per l'ipotesi di accoglimento parziale delle difese avanzate da Beta, che venisse accertata la responsabilità extracontrattuale di Gamma; estendeva, inoltre, la richiesta di risarcimento alla società telefonica in via solidale con Beta o, in subordine, a Gamma anche in via solidale con la società di telefonia e con Beta, oppure, qualora fossero accolte accolte le difese proposte da Beta, condannare al risarcimento Gamma in solido con la società telefonica.

Il tribunale adito accoglieva la domanda, condannando Gamma alla restituzione del predetto importo.

La banca soccombente proponeva così appello, censurando l'operato del primo giudice, tra l'altro, per aver ommesso di prendere in considerazione l'eccezione formulata dalla stessa Gamma di inammissibilità delle domande proposte dall'attrice Alfa nei suoi confronti in quanto tardive e irrituali. Osservava l'appellante che dette domande sarebbero state formulate dall'attrice, in via subordinata, solo nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; sarebbero state da ritenersi dunque nuove, come tali inammissibili ai sensi della norma citata, che invece consente solo di modificare o precisare la domanda già proposta.

Aggiungeva Gamma che essa medesima e la società telefonica erano state evocate in giudizio da parte della convenuta Beta come obbligati solidali e in garanzia, onde non si sarebbe verificata l'estensione automatica della domanda attorea ai terzi chiamati.

*

La Corte d'appello napoletana, in considerazione della sua potenziale assorbente, esamina prioritariamente tale motivo di doglianza e giunge al rigetto dello stesso.



Invero, il giudice partenopeo non fa altro che dare continuità al costante orientamento di legittimità secondo il quale nell'ipotesi in cui il convenuto in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di una espressa dichiarazione in tal senso dell'attore.

Infatti la Cassazione - nel tentativo di dare risposta all'interrogativo se, quando due soggetti concorrono a causare un evento dannoso con distinti comportamenti colposi, la diversità dei fatti che hanno dato causa all'evento dia luogo o meno a diverse obbligazioni risarcitorie - ha sottolineato che, quando un evento di danno sia imputabile a più fatti colposi, dando luogo a responsabilità per fatto illecito di più autori, il danneggiato, in virtù del principio della solidarietà nella responsabilità, non ha l'onere di chiamarli in causa tutti, essendo ben possibile che l'unico convenuto sia condannato per l'intero.

Casomai è il convenuto che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perché, ad esempio, il fatto a lui addebitato non ha avuto incidenza causale, a differenza di un altro, cui è invece riconducibile la produzione dell'evento. Questo interesse è fatto valere mediante la chiamata in causa del terzo; quest'ultimo, peraltro, potrebbe risultare unico responsabile (come indicato dal convenuto) ovvero corresponsabile.

In entrambi i casi, non occorre un'espressa estensione della domanda proposta dall'attore nei confronti del chiamato.

Il punto è che la diversità del fatto accertato come causa dell'evento, rispetto a quello originario indicato come causa del danno, non determina mutamento dell'obbligazione e, quindi, dell'oggetto della domanda; alla medesima conclusione - per identità di *rationes* - può pervenirsi anche quando il convenuto abbia chiamato in giudizio il terzo solo come "altro" autore colpevole del fatto.

All'esito di tale ragionamento la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “nell'ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito da luogo ad un'obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l'evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno”¹.

D'altro canto, sempre secondo la Suprema Corte, analoga estensione automatica non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo².

Sul punto, giova ricordare che, tradizionalmente, la giurisprudenza è solita distinguere tra garanzia propria e garanzia impropria: la prima si ha quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; la seconda si ha quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale³.

Posto ciò, va invero rilevato che in non poche occasioni la Cassazione sembra aver voluto circoscrivere la necessità dell'esplicita estensione della domanda nei confronti del terzo da parte dell'attore solo in caso di chiamata in garanzia impropria⁴.

1 Cfr. Cass. 3 marzo 2010 n. 5057.

2 Cfr., tra le altre, Cass. 5 marzo 2013 n. 5400.

3 Cfr. Cass. 29 luglio 2009 n. 17688; in dottrina, v., tra gli altri, BIAVATI, *L'intervento di terzi in causa*, in L. Dittrich (a cura di), *Trattato "Omnia" di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 1026 ss.

4 V. ad esempio Cass. 27 aprile 2016 n. 8411. In dottrina, per una rassegna sul punto, cfr. BIAVATI, *op. cit.*, 1046 ss., il quale distingue tra chiamata del terzo come unico obbligato alla prestazione ovvero in garanzia



Sennonché, recentemente, la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria è stata messa in discussione dalle Sezioni Unite⁵, le quali, in sostanza, hanno affermato che la predetta distinzione non trova alcun fondamento normativo e ha valore meramente descrittivo, e che tutte le fattispecie ricondotte all'una e all'altra categoria devono andare soggette alla medesima disciplina processuale.

Donde l'idea, espressa recentemente in dottrina, secondo cui la soluzione finora offerta per il caso di garanzia propria dovrebbe valere anche per la garanzia impropria ovvero più in generale per tutte le ipotesi di garanzia⁶.

Ad ogni modo, il caso deciso dal provvedimento annotato, rispetto ai profili da ultimo tracciati, non pone problemi di sorta, e la conclusione alla quale giunge la Corte d'appello di Napoli risulta pienamente in linea con l'orientamento costante della Suprema Corte, atteso che, a ben vedere, nella vicenda *de qua* i terzi erano stati chiamati in causa quali soggetti responsabili o corresponsabili.

propria (dunque in forza di un titolo identico o connesso a quello dedotto dall'attore a base della domanda principale), e chiamata in garanzia impropria (quindi sulla base di un rapporto del tutto autonomo tra convenuto e terzo), e ricorda come per la giurisprudenza – sia pur in un quadro ermeneutico in via di evoluzione – nei primi due casi la domanda dell'attore di estenda automaticamente al terzo chiamato, mentre nell'altro caso occorra una estensione esplicita.

5 Cass. Sez. un. 4 dicembre 2015 n. 24707, in *Riv. dir. proc.* 2016, 827 ss., con nota di TISCINI, *Garanzie propria e impropria: una distinzione superata*.

6 BIAVATI, *op. cit.*, 1049.